

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva) ⁽¹⁾

COM(88) 77 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1988)

(88/C 113/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118A,

vista la proposta della Commissione formulata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ⁽²⁾,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118A del trattato CEE, fa obbligo al Consiglio di fissare, mediante direttiva, prescrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che l'articolo 118A raccomanda parimenti di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle PMI;

considerando che la comunicazione della Commissione sul suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽³⁾ prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che spetta agli Stati membri garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone e, in particolare, dei lavoratori;

considerando che, negli Stati membri, i sistemi legislativi in materia di prevenzione dei rischi legati ai posti di lavoro dotati di unità videoterminali sono molto diversi;

considerando che, in virtù della direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, è prevista una procedura d'informazione nel campo delle norme e regolamentazioni tecniche;

considerando che, per garantire il più elevato grado di protezione che si possa ragionevolmente conseguire, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati dei rischi per la loro sicurezza e salute e delle misure richieste per ridurre o eliminare tali rischi e che essi siano in grado di verificare che le necessarie misure di protezione sono adottate;

considerando che i datori di lavoro devono adeguarsi al progresso tecnologico per meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le indicazioni per il lavoro con attrezzature dotate di unità videoterminali sono essenzialmente espresse come obiettivi in vista di risultati;

considerando che in applicazione della nuova strategia per l'armonizzazione tecnica e la normalizzazione ⁽⁵⁾ è auspicabile disporre di relazioni tecniche che precisino tecnicamente certune delle specificazioni summenzionate;

considerando che appare opportuno creare un comitato incaricato di assistere la Commissione all'atto dell'attuazione delle misure complementari previste dalla direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva . . ., fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro con attrezzature dotate di unità videoterminali quali sono definite all'articolo 2.

⁽¹⁾ COM(88) 77 def.⁽²⁾ Decisione 74/325/CEE del Consiglio del 27. 6. 1974.⁽³⁾ COM(87) 520 def. e risoluzione del Consiglio del 21. 12. 1987 (GU n. C 28 del 3. 2. 1988).⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.⁽⁵⁾ Risoluzione del Consiglio del 7. 5. 1985 (GU n. C 136 del 4. 6. 1985).

2. La presente direttiva si applica a tutti i posti di lavoro dotati di un'unità videoterminale.

Essa non si applica ai posti di guida di veicoli o macchine né ai sistemi informatici a bordo di imbarcazioni.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- «Unità videoterminale» schermo alfanumerico a prescindere dal tipo di presentazione visiva utilizzato.
- «Posto di lavoro» insieme comprendente lo schermo di visualizzazione, la tastiera, le apparecchiature connesse compresa la stampante, il manoscritto contenente i dati, il sedile e il tavolo di lavoro nonché l'ambiente di lavoro viciniero.
- «Lavoratore» chiunque utilizzi un'attrezzatura dotata di unità videoterminale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento utile affinché il lavoro su attrezzature dotate di unità videoterminali non possa compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

1. I datori di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi dei posti di lavoro onde determinare i rischi che questi presentano per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se del caso, essi devono prendere le misure necessarie per ovviare ai rischi riscontrati.

Articolo 5

I posti di lavoro messi in servizio due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva devono tener conto almeno delle prescrizioni minime previste nell'allegato di questa direttiva.

Articolo 6

I posti di lavoro già esistenti, non rientranti nei casi contemplati all'articolo 5, devono essere adattati, nei limiti del ragionevolmente possibile, alle prescrizioni minime di cui all'allegato di questa direttiva.

Articolo 7

1. Ogni lavoratore adibito ad un'attività che comporta l'uso di unità videoterminali deve ricevere una formazione adeguata prima d'iniziare tale tipo di lavoro nonché a intervalli regolari durante il lavoro.
2. I lavoratori devono ricevere informazioni su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza in relazione al

loro posto di lavoro, compresi i possibili effetti sulla vista e i problemi fisici e psichici.

Articolo 8

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati dal datore di lavoro sulle misure adottate in applicazione della presente direttiva che li interessino direttamente, in particolare sulle disposizioni previste all'articolo 6.

Articolo 9

I lavoratori devono beneficiare di un esame oftalmologico adeguato prima d'iniziare l'attività su unità videoterminali e qualora lamentino disturbi visivi attribuibili a tale attività.

Il lavoratore deve ricevere occhiali speciali in funzione all'attività in parola qualora i risultati dell'esame oftalmologico lo richiedano e non sia possibile utilizzare occhiali normali.

Articolo 10

1. La Commissione adegua l'allegato della presente direttiva in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle regolamentazioni e riferendosi prioritariamente alle norme europee (EN).
2. Per gli adeguamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato in base alla procedura prevista all'articolo 14 della direttiva

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Allorché gli Stati membri intendono adottare regolamentazioni tecniche in virtù della presente direttiva, essi le comunicano alla Commissione allo stato di progetti secondo la procedura prevista all'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva riguardanti le attrezzature dotate di unità videoterminali, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione informa il comitato e il comitato tripartito.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO***PRESCRIZIONI MINIME CONCERNENTI IL LAVORO SU ATTREZZATURE DOTATE DI UNITÀ VIDEOTERMINALI****1 Schermo**

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi dev'essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo dovrebbe essere stabile, esente da sfarfallamenti o da altre forme d'instabilità.

Il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo dev'essere facilmente regolabile da parte dell'utilizzatore di videoterminali.

Nei limiti del ragionevolmente possibile, lo schermo dev'essere girevole, inclinabile e mobile onde adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

2 La tastiera

La tastiera dev'essere dissociata dallo schermo per evitare al lavoratore una postura stancante per le braccia e le mani. Lo spazio attorno alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi, i tasti devono avere una superficie poco riflettente e la parte superiore dev'essere concava.

I simboli dei tasti devono essere sufficientemente differenziati.

3 Tavolo di lavoro

Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto dei documenti deve trovarsi sul tavolo allo stesso livello dello schermo onde ridurre al massimo i movimenti rapidi della testa e degli occhi.

E' necessario uno spazio sufficiente per le gambe.

4 La sedia di lavoro

La sedia di lavoro dev'essere stabile, ma permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento.

L'altezza della sedia dev'essere regolabile e tutte le sedie devono avere uno schienale regolabile in altezza e in inclinazione. Se del caso, si dovrà contemplare la possibilità di un poggiatesta.

5 L'illuminazione

L'illuminazione ambiente dev'essere adattata onde permettere condizioni di lavoro soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente.

Se del caso, si devono fornire lampade per lo svolgimento di attività accessorie, tali lampade devono essere regolabili, ma non devono provocare abbagliamenti né riflessi sullo schermo.

6 Riflessi e abbagliamenti

Uno schermo dev'essere posizionato in modo tale che né l'utilizzatore né lo schermo stesso si trovino di fronte a una finestra.

Le finestre devono poter essere schermate mediante un sistema appropriato.

7 Rumore

La stampante dev'essere ubicata in modo da non distrarre l'attenzione e ostacolare la parola.

8 Umidità

Si deve far in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

9 Interfaccia elaboratore/uomo

Il lavoro su videoterminale e l'elaborazione dei programmi (software) devono tener conto dei fattori psicosociali.

I principi dell'ergonomia di programmazione devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione umana e alle capacità di decisione.